

APPROVAZIONE SENZA MODIFICHE

05 dicembre 2014 ore 06:00

La voluntary disclosure (con autoriciclaggio) è legge

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima - Avvocato Giuseppe Pintaudi - Loconte & Partners**

Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sulla voluntary disclosure e sull'autoriciclaggio. Confermato il contenuto del testo, che non ha subito modifiche rispetto a quello approvato dalla Camera lo scorso ottobre. Rimangono tuttavia dei profili di problematicità relativi agli aspetti penali e tributari della normativa che potranno essere discussi e modificati con un successivo provvedimento legislativo.

Dopo più di un anno dall'avvio delle discussioni in materia di **rientro dei capitali** illecitamente detenuti all'estero, il Senato ha approvato ieri la versione definitiva della norma.

Come previsto, il provvedimento, senza variazioni, ha concluso il suo iter per l'approvazione con la seconda lettura al Senato. In tal modo è stato evitato un terzo passaggio alla Camera che avrebbe, inevitabilmente, fatto allungare i tempi per l'approvazione.

L'obiettivo annunciato, infatti, era quello di **rendere operativa** la normativa **entro fine anno** per non perdere un'intera annualità di accertamento, con evidenti perdite di gettito per le casse dello Stato.

La mancanza di modifiche a quello che ormai è, a tutti gli effetti, il nuovo testo di legge in materia di monitoraggio fiscale (di cui al D.L. 167/1990), risponde esclusivamente ad esigenze immediate di gettito e, come confermato qualche giorno fa dal Sen. Mauro Maria Marino, Presidente della Commissione Finanze al Senato, rimane **aperto uno spiraglio** per **alcuni aggiustamenti** che saranno ritenuti necessari, da effettuarsi però con un altro provvedimento.

Infatti, sebbene l'impianto normativo sia già delineato nei suoi punti essenziali, rimangono aperti alcuni aspetti nodali sia in relazione ai **profili penalistici** dovuti all'introduzione del **reato di autoriciclaggio** di cui all'articolo 648-ter1 del codice penale, sia in relazione ai **profili prettamente tributari**, in ordine alla reale **convenienza economica** della procedura per i contribuenti che decideranno di accedervi.

Per effetto della nuova norma saranno sanabili tutte le violazioni per mancata dichiarazione delle disponibilità finanziarie non solo detenute all'estero ma anche ma anche detenute in Italia (ad es. cassette di sicurezza) e mai dichiarate al Fisco.

Soggetti beneficiari

Come indicato dall'articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990, potranno accedere alla procedura per regolarizzare la propria posizione fiscale con riferimento agli *asset* illecitamente detenuti all'estero, tutti i **soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale** come indicati dall'articolo 4 del D.L. n. 167/1990, ovvero: persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi.

Tali soggetti dovranno ricostruire e presentare al Fisco la storia dei propri *asset* detenuti all'estero relativa a 4 periodi di imposta (o 5, nel caso di omessa dichiarazione e, comunque, ai fini della regolarizzazione della propria posizione con riferimento al quadro RW).

Detto termine può raddoppiare (8 o 10 anni) nel caso di patrimoni detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, a meno che detti Paesi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, non stipulino

con l'Italia un accordo bilaterale che consenta l'effettivo scambio di informazioni.

Procedura e aspetti premiali

La procedura di regolarizzazione si concluderà con il **pagamento** (imposte, sanzioni ed interessi) di quanto dovuto in **un'unica rata** o, al massimo, in **tre rate mensili**.

Gli aspetti premiali attengono ad una consistente **riduzione** delle **sanzioni amministrative** e, soprattutto, all'esclusione della punibilità per alcuni reati tributari previsti agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.L. 74/2000.

Per i **conti "pocket"** (la cui media delle consistenze annue non abbia superato i 2 milioni di euro) è prevista, su richiesta, una procedura semplificata che in luogo del calcolo analitico di tutte le rendite finanziarie e delle aliquote applicabili *ratione temporis*, prevede una redditività forfetaria degli investimenti del 5% annuo, sulla quale applicare una imposta con aliquota del 27%.

La **procedura** di collaborazione volontaria è, nella sua attuale versione, molto **complessa** e, in alcuni casi anche molto **onerosa**, potendo arrivare ad erodere anche l'80-90% del patrimonio detenuto all'estero.

E' evidente che tali costi e un tale grado di complessità, laddove dovessero rimanere invariati, potrebbero limitare il ricorso dei contribuenti a tale forma di regolarizzazione, vanificando, così, il pregevole sforzo del legislatore, di ricondurre i contribuenti italiani nel solco della legalità.

Molte sono le **questioni rimaste ancora aperte** sulle quali sarà necessaria una attenta riflessione:

=> 1) da una semplificazione della **documentazione da produrre**, alla previsione di una prima fase di contraddittorio, anonima, con l'UCIFI;

=> 2) dal dimezzamento dei **termini di accertamento** per quei contribuenti che detengono i propri patrimoni in Paesi *black list* - che abbiano sottoscritto accordi OCSE sullo scambio di informazioni;

=> 3) dalla concessione dei **crediti per le imposte già pagate** all'estero all'inclusione, tra le violazioni sanabili, delle imposte di **donazione e successione**.

Si auspica dunque che, per chiarire tali aspetti, il Legislatore intervenga in tempi utili per garantire alla normativa il successo sperato.

Copyright © - Riproduzione riservata